

TAX & LEGAL NEWS



Numero 16 del 4 ottobre 2017

IN QUESTO NUMERO

LEGISLAZIONE

Le novità relative ai Modelli INTRASTAT applicabili a partire dal 2018

Sono stati individuati i primi 70 indici sintetici di affidabilità (ISA) applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2017

INTERPRETAZIONI

Il differimento dell'invio dello "spesometro" al 16 ottobre

Le nuove FAQ relative alla comunicazione dei dati delle fatture

GIURISPRUDENZA

È legittima la trasformazione da associazione non riconosciuta a società

L'inerenza delle spese di manutenzione straordinaria relative a immobili di terzi

Il regime di esenzione IVA non si estende ai servizi nel settore finanziario e assicurativo

Il regime di esenzione IVA non spetta al trasferimento di immobili infragruppo

L'importanza della buona fede nelle cessioni all'esportazione con clausola ex-works

La mancanza di liquidità del contribuente non è punibile in presenza di cause di forza maggiore

Come vengono determinati i maggiori ricavi in base alle percentuali di ricarico

L'omessa indicazione dei costi "black list" in dichiarazione non può essere sanata dopo l'inizio dell'attività di verifica

La cessione di beni può essere riqualificata in cessione d'azienda

Il possesso della documentazione TP rende sempre inapplicabili le sanzioni

DOTTRINA

Nelle Spa "chiuse" è ammessa la teleconferenza anche senza previsione nello statuto

BILANCIO E DIRITTO SOCIETARIO

GIURISPRUDENZA

È legittima la trasformazione da associazione non riconosciuta a società

È legittima la trasformazione eterogenea di un'associazione non riconosciuta in società di capitali, pur in assenza di una espressa previsione dell'articolo 2500-octies del Codice civile. Secondo i giudici sussiste un fondamento solidissimo per evidenziare una *eadem ratio* fra la posizione del socio di società di persone e l'associato che abbia agito ai sensi dell'articolo 38 del Codice civile. Questo comune fondamento consente un'estensione analogica, senza alcuna forzatura, della norma prevista dall'articolo 2500-quinquies del Codice civile, secondo cui la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata (e per estensione gli associati ex articolo 38 del Codice civile) per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 2500 del Codice civile, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.

Tribunale di Bologna n. 1109 del 16/06/2017

DOTTRINA

Nelle Spa "chiuse" è ammessa la teleconferenza anche senza previsione nello statuto

Il Comitato Notarile Triveneto ha precisato che nelle società per azioni "chiuse", anche in assenza di una specifica previsione statutaria, è ammesso l'intervento dei soci in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.

Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall'avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.

Spetta al presidente dell'assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.

Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea.

È sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria.

Comitato triveneto dei Notai, massima H.B.39 di settembre 2017

IMPOSTE SUI REDDITI

GIURISPRUDENZA

L'inerenza delle spese di manutenzione straordinaria relative a immobili di terzi

La Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la problematica relativa all'inerenza delle spese di manutenzione straordinaria di un immobile di proprietà di terzi di cui l'imprenditore ha il solo godimento

in forza del contratto di locazione, come pure alla detraibilità e all'eventuale rimborso dell'IVA relativa a queste spese. Sul tema sono presenti orientamenti giurisprudenziali contrastanti, e infatti:

- la Cassazione n. 6936/2011 ha affermato l'indeducibilità di questi componenti negativi dal reddito d'impresa per difetto di inerenza, atteso che, in questo caso, il beneficiario ultimo rimane il proprietario e i principi normativi che regolano il contratto di locazione pongono le riparazioni straordinarie a carico del locatore. Dello stesso orientamento è la sentenza n. 2939 del 2006 che ha negato la possibilità di detrarre l'IVA inerente a questa tipologia di operazioni passive, in quanto mancherebbe il presupposto costituito dall'impiego dei beni e i servizi acquisiti nell'esercizio di un'attività economica (ambedue le pronunce sono state richiamate recentemente dalla Cassazione n. 13494/2015);
- sul versante opposto, in una fattispecie simile, ossia relativa a spese di manutenzione straordinaria sostenute da un contribuente che esercitava attività alberghiera su immobile di terzi, la Cassazione n. 13327/2011 ha ritenuto che la deducibilità dei costi in esame non può essere subordinata al diritto di proprietà dell'immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell'esercizio dell'impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile. Ciò che rileva, in definitiva, è la strumentalità dell'immobile, sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o miglioramento, all'attività dell'impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori, restando, quindi, irrilevante, di per sé, la disciplina civilistica in tema di locazione e gli stessi accordi contrattuali intercorsi tra le parti.

Cassazione n. 22089 del 22/09/2017

IVA



LEGISLAZIONE

Le novità relative ai Modelli INTRASTAT applicabili a partire dal 2018

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 194409/2017 ha introdotto le seguenti misure:

- l'abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- la valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l'individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile: l'innalzamento del limite dell'ammontare delle operazioni da euro 50.000 ad euro 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da euro 50.000 ad euro 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi;
- il mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per queste operazioni, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di euro 50.000 euro prevista dal D.M. 22 febbraio 2010, in conformità all'articolo 263 della Direttiva 112/2006/CE;
- l'innalzamento della soglia "statistica" per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano l'importo di euro 100.000 di operazioni trimestrali;
- la semplificazione della compilazione del campo "Codice Servizio", ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. Nello specifico, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare. Questa misura sarà

successivamente accompagnata dall'introduzione di un "motore di ricerca" e di forme di assistenza più mirata, in ausilio degli operatori.

Queste disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1 gennaio 2018. Restano ferme, ove compatibili, le disposizioni della Determinazione 22 febbraio 2010 n. 22778 del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con ISTAT. Analogamente, fatte salve le semplificazioni previste dal presente provvedimento, resta applicabile quanto previsto dal Decreto 22 febbraio 2010.

Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 194409 del 25/09/2017

INTERPRETAZIONI

Il differimento dell'invio dello "spesometro" al 16 ottobre

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa, ha annunciato il posticipo al 16 ottobre del termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017. La proroga è prevista da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, che ha firmato il provvedimento il 04/10/2017.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa n. 163 del 04/10/2017

Le nuove FAQ relative alla comunicazione dei dati delle fatture

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove risposte (FAQ) relative alla fatturazione elettronica e ai corrispettivi elettronici. Tra queste segnaliamo la risposta fornita in merito alle operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera soggetto passivo di imposta ed in assenza di un numero di Codice Fiscale (cosa che sembra plausibile in alcuni stati esteri soprattutto Extra UE). Al riguardo, si chiede cosa debba essere indicato nel campo "Codice fiscale" dei dati del cessionario/committente nel blocco DTE .

In via preliminare, l'Agenzia ha precisato che nella sezione DTE (dati fatture emesse), la compilazione del campo 2.2.1.2 "Codice Fiscale" è alternativa a quella dei campi presenti nel blocco 2.2.1.1 "IdFiscaleIVA". Pertanto:

- ove la cessione/prestazione sia resa ad un operatore soggetto passivo IVA comunitario: i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 "IdPaese" e 2.2.1.1.2 "IdCodice" (nel primo campo verrà inserito l'identificativo del paese comunitario e nel secondo gli estremi della partita IVA del soggetto);
- ove la cessione/prestazione sia resa ad un operatore soggetto extracomunitario: i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 "IdPaese" e 2.2.1.1.2 "IdCodice" (nel primo verrà inserito l'identificativo del paese extracomunitario e nel secondo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone);
- ove la cessione/prestazione sia resa ad un operatore soggetto privato comunitario: occorrerà sempre valorizzare i campi 2.2.1.1.1 "IdPaese" e 2.2.1.1.2 "IdCodice" (nel primo campo verrà inserito l'identificativo del Paese comunitario e nel secondo campo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone).

Agenzia delle Entrate, risposte del 21/09/2017

GIURISPRUDENZA

Il regime di esenzione IVA non si estende ai servizi nel settore finanziario e assicurativo

La Corte di Giustizia ha stabilito che l'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della Direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che:

- l'esenzione prevista in questa disposizione riguarda unicamente le associazioni autonome di persone i cui membri esercitano un'attività di interesse pubblico menzionata nell'articolo 132 della direttiva;
- viceversa, i servizi forniti da un'associazione i cui membri esercitano un'attività economica nel settore dei servizi finanziari che non costituisce attività di interesse pubblico, non beneficiano di questa esenzione.

Corte di Giustizia UE, cause C-326/15, C-605/15, C-616/15 del 21/09/2017

Il regime di esenzione IVA non spetta al trasferimento di immobili infragruppo

Il beneficio dell'esenzione IVA spetta solo quando vi sia un effettivo trasferimento di immobili tra soggetti economici diversi. Tali non sono le imprese che sono legate da vincolo societario di collegamento, controllo, ovvero quando una delle due società rivesta una posizione dominante.

Cassazione n. 21725 del 20/09/2017

L'importanza della buona fede nelle cessioni all'esportazione con clausola ex-works

Nel caso di cessioni all'esportazione con clausola ex-works (articolo 8, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 633/72), il cedente che effettua queste operazioni, tenuto conto della regolarità documentale dell'operazione, non ha ragione di ritenere il suo coinvolgimento in operazioni intese a frodare il Fisco, né ha ragione di sospettarlo. In questo caso, egli versa in una situazione soggettiva di buona fede.

Cassazione n. 21740 del 20/09/2017

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

LEGISLAZIONE

Sono stati individuati i primi 70 indici sintetici di affidabilità (ISA) applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2017

Con il provvedimento n. 191552 del 22/09/2017, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i primi 70 indici sintetici di affidabilità (ISA) che andranno a sostituire i relativi studi di settore. Gli ISA saranno elaborati in questo modo:

- 29 indici per il settore del commercio;
- 17 indici per il comparto dei servizi;
- 15 indici per il settore manifatturiero
- 9 indici per i professionisti.

Gli indici sintetici di affidabilità potranno essere applicati, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, a decorrere dal periodo d'imposta 2017.

I restanti ISA saranno individuati entro il prossimo mese di gennaio e saranno elaborati nel corso del 2018 con l'intento di coinvolgere, a regime, tutti i soggetti ai quali si applicavano gli studi di settore.

Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 191552 del 22/09/2017

GIURISPRUDENZA

La mancanza di liquidità del contribuente non è punibile in presenza di cause di forza maggiore

Il mancato pagamento a causa di temporanea mancanza di liquidità della società contribuente non è punibile in presenza di cause di forza maggiore.

La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di:

- un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore;
- un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

È stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso.

Sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate.

Cassazione n. 22153 del 22/09/2017

Come vengono determinati i maggiori ricavi in base alle percentuali di ricarico

L'accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale, operata attraverso l'applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato, deve essere effettuata:

- a) applicando questa percentuale sul costo del venduto quale accertato nei confronti dell'impresa;
- b) sommando l'importo così ottenuto (margine di guadagno) al predetto costo del venduto accertato;
- c) detraendo dall'importo così ottenuto (ricavi accertati) i ricavi dichiarati dall'impresa o comunque accertati sulla base della sua contabilità.

Cassazione n. 19213 del 02/08/2017

L'omessa indicazione dei costi "black list" in dichiarazione non può essere sanata dopo l'inizio dell'attività di verifica

L'omessa indicazione separata dei costi derivanti da operazioni intercorse con società operanti in Stati con regimi fiscali privilegiati (c.d. "black list") prevede l'applicazione di una sanzione proporzionale in misura pari al 10% dell'ammontare dei costi non indicati in dichiarazione, con un limite minimo di 500 euro e un limite massimo di 50.000 euro.

L'applicazione della sanzione in questione non può essere evitata attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa successiva non solo alla contestazione della violazione, ma anche all'inizio delle operazioni di verifica nei confronti del contribuente.

Cassazione n. 22901 del 29/09/2017

OPERAZIONI STRAORDINARIE

GIURISPRUDENZA

La cessione di beni può essere riqualficata in cessione d'azienda

Nella nozione di cessione d'azienda assume rilevanza centrale l'elemento funzionale, ossia il legame fra il singolo elemento aziendale e l'impresa, sicché solo in assenza di questo legame il bene può essere considerato autonomamente mentre, in caso contrario, l'imposizione non può essere frazionata e l'intera operazione (ossia il complessivo negozio) deve essere considerata come cessione d'azienda, indipendentemente dal fatto che il bene sia stato esplicitamente o implicitamente previsto nel negozio giuridico di cessione e dalla genuinità della stessa operazione commerciale. Va, pertanto, affermato il principio per cui *“nella qualificazione di un negozio come cessione d'azienda ai fini tributari, e, dunque, per la determinazione dell'imposta applicabile, assume rilievo preminente la valutazione della complessiva operazione economica realizzata, di cui occorre individuare gli elementi caratteristici alla luce dell'obiettivo economico perseguito e dell'interesse delle parti alle prestazioni”*.

Cassazione n. 21767 del 20/09/2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA

Il possesso della documentazione TP rende sempre inapplicabili le sanzioni

Se la società verificata consegna all'Ufficio la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità o meno al valore normale dei prezzi di trasferimento operati, rispettando anche le prescritte modalità di comunicazione, le sanzioni (ex articolo 1, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997) risultano inapplicabili. Ciò che rileva non è, infatti, la correttezza dei prezzi di trasferimento indicati sulla documentazione, ma solo la messa a disposizione da parte della società a favore dell'Ufficio della documentazione utilizzata dalla verificata per conformarsi o meno ai valori medi richiesti dalla normativa per la determinazione del valore normale da applicare per le operazioni infragruppo.

CTR Lombardia n. 2454/1/17 del 01/06/2017